

COLOPLAST S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

INDICE

I

PARTE GENERALE

1. <u>PREMESSE</u>	pag.
1.1. DEFINIZIONI	pag.
1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8.6.2001: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI	pag.
1.3. LE LINEE GUIDA	pag.
1.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITA' E POTERI	pag.
1.5. CODICE ETICO	pag.
2. <u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</u>	pag.
2.1. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	
2.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MODELLO ADOTTATO	pag.
3. <u>COLOPLAST S.P.A.</u>	pag.
4. <u>CORPORATE GOVERNANCE</u>	pag.
4.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag.
4.2. IL MANAGEMENT	
4.3. REGION EUROPE	pag.
4.4. IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO	pag.
5. <u>PROCESSI ORGANIZZATIVI</u>	pag.
6. <u>MAPPA DELLE AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO</u>	pag.

7. <u>RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI</u>	pag.
8. <u>FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI</u>	pag.
9. <u>INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI</u>	pag.
10. <u>LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</u>	pag.
10.1. CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI IN VIOLAZIONE DEL MODELLO	pag.
10.2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	
10.3. SANZIONI PER IL PERSONALE DIRIGENTE	pag.
10.4. SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	pag.
10.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI	pag.
11. <u>ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	pag.
11.1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.
11.2. CRITERI ADOTTATI PER LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.
12. <u>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E I REATI PREVISTI DAL DECRETO</u>	pag.

PARTE GENERALE

1. PREMESSE

1.1. DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- a. "**Soggetti e attività a rischio di reato**": il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- b. "**CCNL**": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società; nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario.
- c. "**Codice etico**": il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- d. "**D. Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e. "**Destinatari**": i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello organizzativo, ovvero i membri degli organi sociali, i dipendenti, i procuratori e gli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.
- f. "**Dipendenti**": tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.

- g. **"Ente" o "Enti"**: persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica ecc.; nel caso specifico Coloplast S.p.A.
- h. **"Linee Guida"**: le Linee Guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate da Assobiomedica e considerate ai fini della redazione e adozione del Modello.
- h. **"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" o "Modello organizzativo" o "Modello"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli organi sociali idoneo a prevenire i reati-presupposto e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati di cui sopra da parte dei soggetti apicali o subordinati, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- i. **"Organi Sociali"**: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
- l. **"Organismo di Vigilanza" od "OdV"**: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo avente il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- m. **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- n. **"Personale"**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico continuativo da parte della Società.
- o. **"Protocollo"**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione di uno o più reati.

- p. "**Reato**" (o "**Reato presupposto**"): ogni reato richiamato dal Decreto (e/o successive modifiche e/o integrazioni).
- q. "**Sistema Disciplinare e Sanzionatorio**": l'insieme delle misure disciplinari e sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
- r. "**Società**": Coloplast S.p.A.
- s. "**Soggetto Apicale**": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il General Manager, gli institori, i procuratori.
- t. "**Soggetto sottoposto ad altrui direzione**": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti Apicali.

1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli altri Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, associazioni ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del Reato.

Tra i provvedimenti previsti, i più gravi sono rappresentati da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in

relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il presente Modello adottato per la prima volta nell'anno 2009, con l'adeguamento intervenuto in data recepisce tutte le successive modifiche apportate al Decreto.

Il presente Modello si compone di una parte generale e di una serie di parti speciali relative alle diverse tipologie di reato.

La parte generale riporta le funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza; una descrizione della Società; le modalità con cui viene attuato il sistema di Corporate Governance; i principi di formazione e informazione dei soggetti destinatari e i principi del sistema disciplinare e sanzionatorio; contiene altresì la mappatura delle aree e attività a rischio e la rilevazione dei processi sensibili.

Le parti speciali riportano le fattispecie di reato da cui può derivare la responsabilità dell'ente e il loro aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*: l'ente è responsabile se dall'attività illegale abbia ottenuto benefici. L'ente, invece, non risponderà se gli autori del reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del Decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Non necessariamente, tuttavia, l'ente deve sempre e comunque rispondere della commissione del reato.

A tale fine l'adozione di modelli comportamentali specificamente volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione dei reati-presupposto, costituisce lo strumento attraverso il quale l'ente può andare esente da responsabilità.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'Ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'Ente si configurerà quando il Reato commesso da un suo soggetto apicale o sottoposto si sia verificato in conseguenza del fatto che l'Ente medesimo non ha predisposto un Modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi e/o che la vigilanza sia stata omessa o risulti insufficiente ("*colpa di organizzazione*").

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "*organismo di vigilanza interno all'ente*" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i Soggetti e le Attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti apicali, l'ente non risponderà se proverà che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un

- organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al Modello;
 - i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del soggetto apicale, l'ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per i soggetti apicali: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

1.3. LE LINEE GUIDA DI ASSOBIOMEDICA

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia.

La Società, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Assobiomedica.

Le eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza e la validità.

Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITA' E POTERI

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete la responsabilità di definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, nel rispetto delle normative vigenti, di determinare le linee strategiche della Società, di verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l'andamento societario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere-dovere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento e nei relativi allegati.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione del medesimo.

A tale fine si avvale del supporto e delle segnalazioni del General Manager e dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei protocolli preventivi nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- ◆ dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle Attività a rischio di Reato dalle stesse svolte;
- ◆ dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di Reato.

In seguito, comunque, verrà delineato il quadro completo delle modalità con cui la Società ha concretizzato e reso operativi i requisiti di legge per l'effettiva attuazione del Modello.

1.5. CODICE ETICO

La Società si è già dotata di un Codice etico¹, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice etico adottato dalla Società è un documento di portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata in un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto anche dei principi dettati dal Codice etico.

Il Codice etico viene sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

¹ L'ultima versione del Codice etico è disponibile per la consultazione nel sito www.coloplast.com

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Sulla base di quanto indicato dal legislatore nel Decreto e alla luce delle Linee Guida di Assobiomedica, le attività ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione del Modello sono le seguenti:

- ◆ identificazione dell'ambito aziendale delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- ◆ analisi dei Protocolli in essere con riferimento ai Soggetti e alla Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - definizione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati;
 - definizione delle modalità di formazione del personale;
 - definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
 - definizione e applicazione di misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- ◆ identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ◆ definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo contiene le indicazioni circa le attribuzioni di responsabilità, le funzioni, in base a deleghe/procure, con le specifiche procedure cui ogni soggetto deve attenersi nell'ambito della sua attività.

2.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MODELLO ADOTTATO

Le procedure manuali ed informatiche in uso (Enterprise One e Domino) regolamentano il controllo e lo svolgimento delle attività, prevedendo i vari controlli ed adeguati livelli di sicurezza.

Inoltre, è stata adottata, laddove possibile, una separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati applicati i principi di trasparenza e verificabilità (in particolare, si è agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, coerente e congrua).

Per quanto concerne la gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati, sono stati adottati i protocolli preventivi fra cui l'abbinamento firme (per importi eccedenti le strette necessità dell'operatività quotidiana), frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzatori, separazione di compiti con la contrapposizione di funzioni.

Il Modello prevede inoltre un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni anomale (ovvero di criticità, generale e/o particolare inerenti, luoghi, termini di pagamento o di resa dei prodotti).

E' stata posta attenzione ai sistemi premianti dei dipendenti/dirigenti, affinché gli obiettivi risultino motivanti ma raggiungibili, disincentivando così il compimento di Reati.

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In ogni caso, in funzione dell'attuale Modello, a nessuno sono attribuiti in concreto poteri illimitati e sono comunque adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e siano gestiti secondo specifiche procedure.

In quest'ottica nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale o informatico dal quale è possibile procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; il Modello mira quindi a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, chi esegue operativamente e chi controlla l'operazione.

Il Modello coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le Attività a rischio di Reato e le possibili situazioni di conflitto di interesse. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, i dirigenti e tutto il personale, rappresentando un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo", il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma li integra ove necessario, e prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli.

3. COLOPLAST S.P.A.

Coloplast S.p.A. (di seguito "Coloplast") è una società con sede a Bologna, attiva dall'inizio degli anni '90 nella commercializzazione di presidi biomedicali su tutto il territorio nazionale; è la filiale italiana di un gruppo internazionale leader nella produzione e commercializzazione dei presidi stessi. Coloplast S/A, società capogruppo, è quotata alla borsa valori di Copenaghen.

Coloplast commercializza quattro linee di prodotti: stomia, continenza, lesioni cutanee e urologia ai clienti "hospital" (aziende ospedaliere, AUSL, ASUR, case di cura private convenzionate e non) ed ai clienti della distribuzione specializzata (farmacie, sanitarie, ortopedie, grossisti).

In considerazione del suo assetto proprietario e del modello di governance adottato, nonché dell'importanza dei rapporti commerciali intrattenuti con strutture sanitarie pubbliche, Coloplast ha tempestivamente compreso il grande rilievo della normativa: da un lato, in relazione alle gravi conseguenze in termini sanzionatori che essa, in mancanza di un adeguato sistema di prevenzione e salvaguardia, può determinare; dall'altro, in un'ottica di opportunità di contribuzione alla formale qualificazione della propria immagine di impresa la cui attività non soltanto è tradizionalmente improntata, come ampiamente riconosciuto all'interno del settore di riferimento, a trasparenza e correttezza di comportamenti nella gestione di business ma - svolgendosi a continuo contatto con situazioni di grave disagio psicofisico dei fruitori finali dei prodotti commercializzati - è anche caratterizzata da un costante impegno etico-sociale, come previsto dalla missione e dai valori codificati del gruppo di cui Coloplast fa parte.

4. CORPORATE GOVERNANCE

Diverse attività risultano in essere ai fini di una corretta ed efficace attività di Corporate governance.

- Controlli gestionali
- Controlli del collegio sindacale come da normativa vigente.
- Audit internazionali occasionali

- Controlli della società di revisione contabile indiretta (certificazione del bilancio consolidato di Gruppo)

Da sottolineare che dal 2007 il bilancio d'esercizio di Coloplast S.p.A. non è più certificato, ma la società di revisione continua ad effettuare controlli sulla stessa Coloplast S.p.A ai fini della certificazione del bilancio consolidato del gruppo di cui la Società fa parte.

4.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione ivi compresa la facoltà di nominare direttori e procuratori stabilendone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione.

4.2 IL MANAGEMENT

In considerazione della sporadica presenza in Italia dei membri del Consiglio di Amministrazione, al General Manager sono conferiti tutti i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione dell'azienda. Poteri adeguati allo svolgimento delle specifiche funzioni sono conferiti anche agli altri componenti del management.

4.3 IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

5. FUNZIONI AZIENDALI

Le funzioni aziendali di Coloplast S.p.A. sono le seguenti:

- Direzione generale
- Amministrazione
 - Contabilità
 - Finanza e Tesoreria
 - Controllo

- Gestione crediti
- Marketing
- Vendite
 - Linee stomia, continenza
 - Linea urologia
 - Linea medicazioni avanzate
- Risorse umane
- Servizi condivisi
 - Sistemi informativi
 - Gestione progetti
 - Gestione Ordini
 - Gare e Legale
 - Logistica
 - Funzione acquisti
 - Eventi

6. MAPPA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Al fine dell'individuazione dei soggetti e delle attività a rischio di Reato, secondo quanto disposto dal Decreto, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- ❖ i soggetti apicali;
- ❖ i soggetti sottoposti ad altrui direzione.

La Società ha preso in esame anche le situazioni collegate ai rapporti stabili (e non) con soggetti esterni e ha ritenuto di ricomprendere le loro figure, per quanto possibile, nell'ambito della mappatura dei rischi, ovviamente con il solo riferimento ai rapporti con la Società.

La Società intende comunque promuovere la conoscenza ed il rispetto del proprio Modello e del Codice etico anche da parte di soggetti esterni attraverso idonei strumenti contrattuali.

I risultati dell'attività di mappatura, raccolti nell'allegato 1, hanno consentito:

- la preliminare identificazione dei soggetti che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità loro attribuite, sono potenzialmente coinvolti nelle Attività a rischio di Reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio Reato;
- la valutazione dei rischi di Reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

7. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

La mappatura dei soggetti e delle attività aziendali e societarie a rischio di Reato ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ritiene assolutamente necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili si uniformino ai seguenti principi generali (da intendersi quali protocolli generali):

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di Reato, al fine di:
 - a) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- b) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - c) garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di Reato;
 - esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Valutata l'importanza degli aspetti formativi e informativi, la Società si attiva al fine di garantire al Personale la conoscenza del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo e dal Modello.

La formazione viene curata, a tutto il Personale (apicale e sottoposti), dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione e formazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia – se necessario - in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello.

In particolare a seguito dell'approvazione del presente documento è previsto che:

- ◆ venga effettuata una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;

- ◆ i neoassunti, dotati di postazione PC, siano immediatamente indirizzati alla sezione dell'intranet aziendale nella quale sono contenuti i documenti di cui al punto precedente (si veda oltre);
- ◆ tutti i Dipendenti sottoscrivano apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- ◆ venga organizzata una specifica attività di formazione in corsi d'aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di e-learning (in tale ultimo caso con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione).

L'informazione del Personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e del Modello nonché degli obblighi derivanti dalla loro attuazione, viene garantita anche attraverso una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento (nella quale siano presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

9. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI

Agli altri Destinatari sono fornite dalla Società, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il Codice etico e, quando ritenuto opportuno, informative aventi ad oggetto il Modello e le procedure.

Sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze dei comportamenti contrari al Modello e al Codice etico.

10. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'effettiva attuazione del Modello è garantita da un sistema di sanzioni commisurate alla violazione.

Tale sistema disciplinare e sanzionatorio (di seguito "sistema disciplinare") costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare prevede diverse sanzioni per ogni diverso tipo di Destinatario.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

10.1. CLASSIFICAZIONE DEI COMPORAMENTI IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei operatori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Amministratori, dei Dipendenti e degli altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o del Dipendente quali:
 - ◆ adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio di Reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

10.2 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Il mancato rispetto e/o la violazione dei comportamenti sopra enunciati costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale) ai sensi dell'articolo 9 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni; infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro più gravi di quelle di cui all'articolo 9 sez. quarta titolo VII, ai sensi dell'articolo 10 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse vengono adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni del CCNL vigente, sezione quarta titolo VII, ai citati articoli 9 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi di cui al punto 1. del precedente paragrafo 10. Per le ipotesi di cui ai punti 2. e 3. del precedente paragrafo 10. saranno applicate più gravi sanzioni (per es. il licenziamento).

Nell'applicazione della misura disciplinare deve essere rispettato il principio della proporzionalità.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

10.3 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE

In caso di violazione, indicata nel paragrafo 10.1, punto 1, da parte dei dirigenti, la Società adotta i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 10., la Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro

ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. del paragrafo 10., la Società procede alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso anche ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

La Società può irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la revoca parziale o totale di alcuni poteri.

Sanzioni non espulsive possono essere irrogate nel caso di violazioni di minore gravità.

10.4 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Codice etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza – venuto a conoscenza di ciò - informa l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative.

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto può considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di reato.

La Società può irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la censura scritta o altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica.

10.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione

dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice etico, il Modello e/o i Protocolli applicabili.

I contratti con soggetti esterni devono pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto del Modello e dei principi del Codice etico.

In caso di violazione, sono previste clausole risolutive o di recesso a favore della Società, con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno.

I contratti devono altresì prevedere la possibilità dell'irrogazione di misure sanzionatorie più lievi nel caso di violazioni non gravi delle suddette regole.

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

A. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

B. Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnologiche e professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

C. Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e il suo costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'OdV è organicamente collocato in staff al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali.

Per la sua attività, l'OdV di Coloplast è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre professionalità esterne di volta in volta necessarie.

11.2. LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'Organismo, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di Corporate Governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di Coloplast ha esaminato, con il supporto del General Manager della Società, varie soluzioni possibili al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate, tenendo conto della struttura e delle caratteristiche di Coloplast.

La conclusione è stata che la soluzione che meglio garantisce, al momento, il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad un monosoggettivo costituito *ad hoc* e composto da un professionista esterno alla Società, supportato da consulenti esterni allo stesso Organismo di

vigilanza, oltre che da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Tale soluzione, infatti, incontra tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché di una efficace agilità operativa.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce l'OdV attraverso un apposito statuto. Tale Statuto fa parte, quale allegato 2, del presente Modello organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

12. LE NORME DI RIFERIMENTO E I REATI PREVISTI DAL DECRETO

SOSTITUIRE A PAG. 27/28

12.La normativa di riferimento e i reati previsti dal Decreto

Come già anticipato in apertura del presente Modello, in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito Decreto), dal titolo: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Con esso il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito².

Il Decreto ha così introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, in sostanza, alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da alcune categorie di soggetti:

² Il Decreto rappresenta l'adeguamento della normativa italiana ad alcune convenzioni internazionali già sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che negli stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira dunque a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a vantaggio degli stessi: l'Ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il Legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La prima tipologia di reati cui, secondo il Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater a dare o promettere utilità);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

Successivamente il Legislatore ha varato la Legge n. 48, entrata in vigore il 5 aprile 2008, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma sono state apportate modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stato introdotto l'art. 24 bis al D. Lgs. 231/01, per la punibilità dell'Ente in relazione ai **delitti informatici e al trattamento illecito dei dati**, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter- quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Trattasi, in particolare, dei seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.). Per la punibilità delle falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod. pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod.pen)

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo **24-ter** riguardante **i delitti di criminalità organizzata**³.

Con legge del 23 novembre 2001, n. 409, il Legislatore ha introdotto l'art. 25-*bis* che mira a punire il reato di **falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo**.

L'art. 25- *bis* è stato anch'esso modificato nel corso del 2009 con gli interventi normativi sopra richiamati che hanno modificato la rubrica dell'art. 25-bis in reati "falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti e segni di riconoscimenti" ed hanno introdotto l'art. 25-bis.1 per **i delitti contro l'industria e il commercio**.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-*ter*, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati societari** commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La norma individua le seguenti fattispecie di reato, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ. e 174 bis T.U.F.);

³ L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, infatti, già l'[art. 10 della legge 146/2006](#) "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fXXXli, il traffico illecito di rifiuti, ecc.) ed anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- delitto di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- agiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

In seguito l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999", ha introdotto il nuovo art. 25-quater che dispone la punibilità dell'Ente per i **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.)**.

In seguito, la Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale** (art. 416 cod. pen.; art. 416 bis cod. pen.; art. 291 quater DPR n. 309/1973; art. 74 DPR n. 309/1990; art. 648 bis cod. pen.; art. 12 D.Lgs. n. 286/1998; art. 377 bis cod. pen.; art. 378 cod. pen.). La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale

organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

L'art. 25-quinquies , introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai **reati contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.), con particolare riferimento alla **pornografia minorile**.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito "Legge Comunitaria 2004") ha inserito l'art. 25 sexies volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato** (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 58 del 1998)⁴.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", entrata in vigore il 25 agosto 2007, all'art. 9, ha sancito l'introduzione del nuovo articolo 25-septies **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Ai sensi di tale nuova disposizione le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, potranno essere sanzionate anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, con applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive, di cui all'articolo 9 comma 2 D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

⁴ La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-quinquies, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i [reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita](#) tra quelli che importano la responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies)⁵.

Inoltre la responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere anche in relazione al caso in cui non si proceda al recupero di rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente sul suolo e nel suolo e all'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare tale articolo al comma 4 prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 (ossia la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti), sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Come sopra evidenziato, il Legislatore nel 2009, è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti le "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia" e le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"(cd "Sviluppo").

Nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati introdotti oltre agli articoli 24-ter e 25-bis. 1 anche gli articoli:

- 25-*novies* concernente **i delitti in materia di violazione del diritto di autore;**
- 25-*decies* in merito ai delitti di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.**

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. **25-undecies Reati ambientali**, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:

⁵ I reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma solo se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06)

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) riguardanti:

Inquinamento idrico

- 1) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di XXXrico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Per effetto dell'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 109/2012**, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con il **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 25-duodecies**.